

CORTE FEDERALE D'APPELLO
IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA DI APPELLO

ROBERTA LEONI	Presidente
RICCARDO AQUILANTI	Componente
LINA MUSUMARRA	Componente Relatore

SENTENZA

NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO

R.G. C.A.S. 1/16- RG GSN 1/16

CONTRO

CAPOLINO GIORGIA (tessera n. 014441/G)

AVVERSO

la decisione n. 1/16 del Giudice Sportivo Nazionale del 15 gennaio 2016, pubblicata in data 18 gennaio 2016, che ha irrogato alla tesserata Giorgia Capolino la sanzione della “*sospensione dell’attività agonistica per un periodo di mesi tre, ex art. 6 lettera e) Regolamento Giustizia vigente*”, avendo violato i “*doveri di lealtà, probità e correttezza di cui al Codice di comportamento sportivo Coni e al Regolamento di Giustizia Fise*” e più specificatamente dell’art. 8, ult. co., del R.N.S.O., in seguito alla partecipazione della medesima “*al concorso ippico, tenutosi in data 11/13 dicembre 2015 nella cat. C 130, presso il Centro Casale San Nicola, unitamente ad un cavallo denominato Manhattan Blue Charly VDK, di proprietà della sig.ra Lucrezia Germini, soggetto a interdizione/blocco da parte della Federazione con provvedimento del 9.12.2015, oltre che ad un contenzioso giudiziario tra le parti*”.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In seguito alla trasmissione, da parte della Procura Federale, in data 14 dicembre 2015, della segnalazione inoltrata dalla Sig.ra Lucrezia Germini, venivano sottoposti alla competenza del Giudice Sportivo Nazionale i fatti sopra richiamati, in ordine ai quali quest’ultimo disponeva

l'apertura di un procedimento disciplinare, ex artt. 34 e 39 del Regolamento di Giustizia, nei confronti della Sig.ra Giorgia Capolino.

Il Giudice Sportivo Nazionale, acquisito il fascicolo contenente la segnalazione inoltrata dalla Sig.ra Germini, fissata l'udienza in camera di consiglio per il giorno 15 gennaio 2016 ed acquisita la memoria difensiva con allegati della tesserata, con decisione resa in pari data, previo accertamento della responsabilità disciplinare, applicava a carico della Sig.ra Capolino la sanzione della sospensione dall'attività agonistica, di cui all'art. 6, lett. e) del Regolamento di Giustizia, per mesi tre.

Dall'esame dei fatti è emerso - come riportato testualmente nella decisione impugnata - che *“la vicenda ha origine dal contenzioso, divenuto giudiziario, che è insorto tra le parti per la restituzione del cavallo Manhattan Blue Charly VDK. In particolare, la sig.ra Germini, che ne è la proprietaria, rivendica la restituzione del cavallo che sarebbe, a suo dire, illegittimamente detenuto, invece, dalla sig.ra Capolino, al quale era stato affidato per una prova pre-vendita, a detta della Germini, mentre, a detta della Capolino, sarebbe stato affidato in gestione”*. Ciò che rileva, secondo il Giudice Sportivo Nazionale, *“è la partecipazione del detto cavallo al concorso ippico presso il Centro San Nicola dell'11/13 Dicembre 2015, concorso al quale la Capolino ebbe ad iscrivere il cavallo Charly e con il quale ebbe a partecipare alle giornate del venerdì e del sabato 12 dicembre, fino a quando non è stata squalificata, ad opera del Presidente di Giuria, in virtù del blocco apposto in data 9.12.2015 al passaporto del cavallo dalla Fise”*. Il predetto blocco *“era stato, infatti, chiesto e ottenuto dalla Germini, non appena costei aveva avuto notizia della partecipazione del cavallo al concorso del casale San Nicola (...)”*.

La difesa della Sig.ra Capolino ha sostenuto di *“non essere sanzionabile nel caso in esame in quanto ignara della apposizione del blocco del passaporto del cavallo, poiché non comunicatole, né dalla Federazione, né da altri”*.

Secondo il Giudice Sportivo Nazionale è rilevante, però, *“la circostanza, non tanto della conoscenza legale della apposizione del blocco apposto sul passaporto del cavallo, ma della*

esistenza di una sentenza civile immediatamente esecutiva che ordinava alla sig.ra Capolino la restituzione del cavallo alla sig.ra Germini (...)”.

Avverso la suddetta decisione la Sig.ra Capolino, con atto depositato in data 25 gennaio 2016, ha proposto reclamo lamentando l'infondatezza dei presupposti posti a fondamento della decisione e chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'impugnata decisione del GSN; in via principale, l'annullamento della stessa; in subordine, la riduzione della sanzione in ragione della condotta collaborativa, *ex art. 15 Reg. Giustizia Fise e delle circostanze attenuanti, ex art. 9, lett. b), c) ed e) del Regolamento in parola*. In via istruttoria chiedeva ammettersi prova testimoniale con i testi ivi indicati, nonché l'acquisizione della documentazione relativa al blocco del tesseramento del cavallo.

Con provvedimento del 2 febbraio 2016, il Presidente della Corte Federale d'Appello, in funzione di Corte Sportiva d'Appello, accoglieva l'istanza di sospensione della esecutorietà della decisione adottata dal GSN in data 15 gennaio 2016, fissando, contestualmente, l'udienza in camera di consiglio per il giorno 16 febbraio 2016.

A tale udienza la difesa della Sig.ra Capolino provvedeva a depositare istanza di accesso agli atti della Fise nonché documentazione integrativa, insistendo nelle richieste istruttorie.

La Sig.ra Capolino precisava, in sede di interrogatorio libero, di *“non aver ricevuto dalla federazione né io né il circolo alcuna comunicazione relativa al blocco del tesseramento del cavallo”*, nonché *“di aver regolarmente iscritto il cavallo Manhattan Blue Charly che è stato regolarmente accettato dalla segreteria di concorso nella mattinata del 9 dicembre 2015”* e che *“il 10 dicembre il cavallo è stato regolarmente scuderizzato presso il circolo e inserito nell'elenco dei partenti”*, provvedendo *“per ogni giornata di gara a confermare la mia partecipazione”*.

La Corte, a scioglimento della riserva assunta in pari data in merito alle richieste istruttorie, disponeva l'acquisizione da parte della Fise della documentazione relativa al blocco del tesseramento del cavallo, nonché alle modalità procedurali previste dalla Federazione ai fini del predetto blocco, fissando il termine del 29 febbraio 2016 per la produzione di quanto richiesto.

La Corte ammetteva, altresì, la prova testimoniale con i testi Antonio Forte nella qualità di Presidente di Giuria al concorso presso il C.I. Casale di San Nicola in data 11/13 dicembre 2015 e Giovanna Patrizi Zingarini nella qualità di Segretaria al predetto concorso, rinviando, quindi, la causa anche per la discussione all'udienza dell'8 marzo 2016.

La Corte, a tale udienza, previo esame della comunicazione trasmessa dal Segretario Generale della Fise in data 25 febbraio 2016, procedeva all'escussione del teste Antonio Forte ritualmente intimato dalla difesa della Sig.ra Capolino. A scioglimento della riserva con la quale la Corte riteneva non necessaria l'escussione dell'altro teste ritualmente intimato, tratteneva la causa in decisione.

DECISIONE

Questa Corte ritiene l'appello presentato dalla Sig.ra Giorgia Capolino meritevole di accoglimento per i motivi e nei termini di seguito esplicitati.

Dall'esame della copiosa documentazione acquisita, nonché dall'esito della prova testimoniale emerge senza dubbio alcuno che alla Sig.ra Capolino non era stata comunicata dagli uffici competenti federali l'apposizione del blocco del passaporto del cavallo Manhattan Blue Charly di proprietà della Sig.ra Germini. Infatti, come precisato dallo stesso Segretario Generale Fise nella comunicazione datata 25 febbraio 2016 (prot. n. 01308), *“si conferma che il blocco del cavallo è avvenuto sulla base del provvedimento giudiziale civile immediatamente esecutivo ottenuto dalla signora Germini; l'avvenuto blocco è stato comunicato alla richiedente ma non alla signora Capolino”*.

Quest'ultima, peraltro, come dichiarato all'udienza del 16 febbraio, quale responsabile del cavallo in gara ha provveduto in data 9 dicembre 2015 all'iscrizione del cavallo nella categoria C130 al concorso ippico presso il C.I. Casale San Nicola e la Segreteria di concorso, nella persona della Sig.ra Giovanna Patrizi Zingarini, verificata la regolarità dell'iscrizione, ha consentito la scuderizzazione del cavallo avvenuta giovedì 10 dicembre con l'inserimento nell'elenco dei partenti per la gara dell'11 dicembre 2015 (cfr. doc. 6 in atti).

La Sig.ra Capolino ha quindi partecipato con il cavallo Charly anche alla gara del 12 dicembre (cfr. doc. 8 in atti), riportando in entrambe le giornate un risultato in classifica.

E' stato inoltre accertato che soltanto al termine del percorso della gara del 12 dicembre la Sig.ra Capolino veniva a conoscenza del blocco del tesseramento del cavallo perché comunicatole direttamente dal Presidente di Giuria, Dott. Antonio Forte, il quale informava la medesima della conseguente squalifica dalle due gare già disputate (cfr. doc. 8 in atti).

Il teste Antonio Forte dichiara di aver avuto conoscenza del blocco eseguito in data 9 dicembre 2015 dalla Fise al passaporto del cavallo (cfr. e-mail dell'ufficio legale Fise trasmessa alla Sig.ra Germini, quale doc. 5 in atti) solo in seguito al fax pervenuto alla segreteria di concorso in data 12 dicembre 2015 da parte della Sig.ra Germini (cfr. doc. 2 allegato alla memoria difensiva davanti al GSN).

Nella motivazione della decisione oggetto della presente impugnazione il Giudice Sportivo Nazionale rileva – erroneamente - che la circostanza della non *“conoscenza legale della apposizione del blocco apposto sul passaporto del cavallo”* non può rappresentare *“un motivo di esenzione della tesserata Capolino dal rispetto dei doveri di lealtà, probità e correttezza”*.

Rileva, invece, in tal senso, per il GSN la circostanza *“della esistenza di una sentenza civile immediatamente esecutiva che ordinava alla sig.ra Capolino la restituzione del cavallo alla sig.ra Germini”*.

Per il GSN la sentenza (*rectius*, ordinanza) del Tribunale di Roma del 10 novembre 2015 (cfr. doc. 1 in atti), essendo immediatamente esecutiva, e *“non essendo stato provato che il Giudice Superiore adito ne abbia sospeso gli effetti”*, *“imponessa che la sig.ra Capolino si astenesse dall'iscrivere, successivamente alla decisione che la aveva vista soccombente in primo grado, il cavallo a competizioni sportive, nelle more della definizione del contenzioso”*.

A tal riguardo, il GSN richiama l'art. 8, ult. co., del R.N.S.O. il quale recita che *“è responsabilità del cavaliere (...) la regolarità delle iscrizioni e la corretta partecipazione dei cavalli e cavalieri stessi alle categorie consentite”*.

Come rilevato dalla difesa della Sig.ra Capolino, un'ordinanza del Tribunale civile, sebbene provvisoriamente esecutiva, laddove non è passata in giudicato (è pendente infatti il procedimento davanti alla Corte d'Appello di Roma, cfr. docc. in atti) non è rilevante tra le parti ai fini della condotta sportiva, come espressamente previsto dall'art. 57, co. 6 del Regolamento di Giustizia, a mente del quale: *“fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli Organi di Giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti (...)*”.

L'unico provvedimento ad oggi passato in giudicato e facente stato tra le parti risulta essere l'ordinanza emessa dal Tribunale civile di Roma in data 7 novembre 2014 (cfr. doc. 6 in atti) che ha rigettato la domanda proposta dalla Sig.ra Germini, dichiarando l'odierna appellante *“detentrica qualificata”* del cavallo Manhattan Blue Charly.

Nel caso di specie quindi la Sig.ra Capolino non ha violato alcuna norma regolamentare, come ampiamente dimostrato nel corso del presente giudizio.

PQM

La Corte Federale d'Appello, in funzione di Corte Sportiva di Appello, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello avverso la decisione n. 1/2016 resa dal Giudice Sportivo Nazionale in data 15 gennaio 2016, disattesa ogni istanza, deduzione ed eccezione, così decide: accoglie l'appello presentato dalla tesserata Sig.ra Giorgia Capolino per i motivi sopra esposti e conseguentemente annulla la decisione n. 1/2016 emessa dal Giudice Sportivo Nazionale e la sanzione con essa comminata alla Sig.ra Giorgia Capolino.

Manda alla Segreteria per ogni ulteriore incombenza e per le comunicazioni di rito.

Roma, 8 marzo 2016

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO
in funzione di Corte Sportiva di Appello

Presidente	F.to Avv. Roberta Leoni
Consigliere	F.to Avv. Riccardo Aquilanti
Consigliere Relatore	F.to Avv. Lina Musumarra